

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

(Periodo di vigenza dal 01/07/2023)

approvato con Provvedimento del Presidente n. 20 del 20 maggio 2025

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e s.m.i., relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture alle condizioni e secondo le regole qui stabilite.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale di Aler Bergamo Lecco Sondrio (l'Azienda), ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (di seguito Codice), nell'ambito degli affidamenti di concessioni, di appalti di lavori pubblici e di appalti relativi a servizi e forniture nei casi in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche se coincidente con il Responsabile Unico del Progetto, in relazione alle procedure di gara indette a partire dal 01/07/2023.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è tesa a perseguire l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte di concessioni, lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, ove previsto, valorizzando le professionalità interne all'Azienda e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Art. 2 Procedure di affidamento – Incentivi per le attività tecniche

1. Gli incentivi per le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La misura complessiva delle risorse destinate alle funzioni tecniche, è costituita da una somma non superiore al **2 per cento**, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture e oneri per la sicurezza, posto a base della singola procedura di affidamento come riportato

nella tabella di cui all'art. 9 e nella tabella di cui dell'art.13. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili e l'importo dell'IVA.

3. La misura dell'incentivo è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 12 e 14.
4. L'importo di cui al secondo comma che precede, in particolare, è destinato:
 - a. per una quota **dell'80 per cento** ai soggetti che svolgono le attività tecniche e amministrative di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 5;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota **del 20 per cento**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 3 che segue.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento comprende anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 4, lett. a) relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Azienda che svolgono le attività tecniche e amministrative (di cui all'allegato I.10 al Codice) di seguito elencate:
 - responsabile unico del progetto;
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione (per appalti di servizi e forniture);
- collaboratori del direttore dell'esecuzione (per appalti di servizi e forniture);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità (per appalti di servizi e forniture);
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

2. È destinatario della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, il personale che svolge le attività elencate al comma precedente.

Art. 4 - Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale”, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. Il Direttore Generale con propria determinazione individua tra il personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, il Responsabile Unico del Progetto.
2. Il Direttore Generale, acquisita la proposta del RUP e d'intesa con i Dirigenti dell'Area di appartenenza del personale da incaricarsi, individua con propria determinazione il “**gruppo di lavoro**” destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di appalto, identificando il ruolo di ciascuno dei partecipanti, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
3. La determinazione di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) la descrizione dettagliata dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
 - b) l'importo complessivo dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
 - c) i nominativi del personale incaricato per ogni attività oggetto di incentivazione;
 - d) i tempi previsti per la realizzazione dell'opera/servizio/fornitura ed i tempi per lo svolgimento delle diverse fasi in cui si articola l'opera/servizio/fornitura;
 - e) le percentuali di ripartizione dell'incentivo di cui alle tabelle dei successivi artt.12 e 14 con puntuale indicazione della percentuale individuata per ciascun incaricato.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale ed assicurare la regola della equa ripartizione degli incarichi, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.
6. La partecipazione del personale dell'Azienda in qualità di Commissari di gara non rientra tra le attività oggetto di incentivazione tecnica.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale, specificando le esigenze sopraggiunte. Nella relativa determina è dato conto delle fasi già espletate, dei soggetti a cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta dei procedimenti/sub procedimenti e delle puntuali attività assegnate.
9. Il personale il cui nominativo non è presente nella determinazione di cui ai comma 2 e 3 che precedono nel presente articolo, non può essere destinatario di incentivo tecnico.
10. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di seguito riportate, e sulla base del principio già espresso al comma 4 del presente articolo di rotazione e di coinvolgimento di tutto il personale nel rispetto delle competenze specifiche richieste.
11. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal presente Regolamento.
12. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente di riferimento è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare l'importo del **100 per cento** del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito. Per

trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento e quello derivante dal premio di risultato previsto dall'art. 75 del CCNL. Il personale destinatario dell'incentivo è tenuto a comunicare all'Azienda i compensi eventualmente percepiti da altre amministrazioni. Nel caso in cui l'incentivo annuo per funzioni tecniche sia inferiore al premio annuo spettante di risultato qualora riferito a progetti aventi natura tecnica, di cui all'art. 75 del CCNL Federcasa, ALER conguaglierà il minor incentivo sino all'importo del premio annuo di risultato ai sensi del CCNL Federcasa.

2. Nel caso in cui l'incentivo annuo per funzioni tecniche sia superiore al premio annuo spettante di risultato qualora riferito a progetti aventi natura tecnica, di cui all'art. 75 del CCNL Federcasa, al personale non sarà riconosciuto il suddetto premio di risultato ai sensi del CCNL Federcasa.
3. La quota dell'80% del fondo incentivante come prevista dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 che residua non utilizzata alla data del 01/07/2023, dopo la fase di liquidazione dell'incentivo tecnico afferente alle annualità dal 18 aprile 2016 al 30 giugno 2023, è destinata con apposita determinazione del Direttore Generale alle funzioni aziendali tecniche e amministrative coinvolte in progettualità straordinarie finanziate con fondi non ordinari e/o con procedure di partenariato pubblico privato.

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice;
 - d) gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli affidamenti *in house providing*, che non abbiano particolare e dimostrata complessità.
2. Non possono essere corrisposti incentivi tecnici, ai sensi del Codice, in caso di mancata previsione, nel Quadro Economico delle opere/servizi/forniture, della somma destinata alla liquidazione degli stessi.

Art. 8 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c.4, lett. b è destinata sulla base di apposita istruttoria del RUP competente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'istituzione e l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico degli uffici anche attraverso attività formativa;
 - lo sviluppo e l'implementazione di adeguate competenze, con acquisizione di idonee metodologie, degli uffici per le fasi di controllo interno delle procedure;
 - l'acquisizione di strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - la specializzazione del personale su tutti i temi ed argomenti di cui ai punti che precedono e la formazione sulle attività di controllo interno poste in essere dagli uffici sulle procedure di affidamento, attraverso attività formative e di coaching specialistiche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - l'acquisto di dotazioni hardware e software per lo svolgimento delle funzioni tecniche.
2. La quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:
- a) la quota dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di cui all'art.6 comma 1;
 - b) la quota dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile Unico del Progetto;
 - c) la quota di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate all'esterno dell'Azienda.
3. La quota del 20% del fondo incentivante come prevista dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 che residua non utilizzata alla data dell'approvazione del presente regolamento, dopo la fase di liquidazione dell'incentivo tecnico afferente alle annualità dal 18 aprile 2016 al 30 giugno 2023, è destinata con apposita determinazione del Direttore Generale a progetti puntuali di formazione del personale tesi a favorire e/o incentivare la rotazione delle funzioni tecniche e amministrative ordinariamente destinatarie dell'incentivo tecnico di cui al presente regolamento.

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante per lavori

1. La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale della somma da stanziare viene parametrata per scaglioni inversamente proporzionali all'importo posto a base di appalto di ciascuna opera e/o lavoro in:

Importo a base di gara (>50.000,00 euro)		
da euro	a euro	aliquota
-	soglia europea	2,00%
soglia europea	10.000.000,00	1,80%
>10.000.000,01		1,60%

3. La percentuale massima della misura incentivante è pari a quella indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice per le procedure di lavori e servizi finanziati con fondi PNRR-PNC-PINQUA - PPP o altri fondi aventi natura non ordinaria e non previsti alla data odierna.

Art. 10 - Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti

1. Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, le percentuali di cui alla tabella dell'art. 9 sono applicate:
 - a) all'importo a base di gara per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara;
 - b) all'importo del contratto dei singoli contratti attuativi per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nella determina del Direttore Generale che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice, su proposta del RUP.
2. Le varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto, non possono essere oggetto di incentivazione.
3. La variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio per applicazione delle clausole di revisione prezzi produce effetti ai fini della determinazione dell'incentivo.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche e amministrative relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del **gruppo di lavoro**, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori puntualmente individuati preliminarmente alla costituzione del gruppo di lavoro.

Contratti di Lavori		
Art. 45 c. 1 D.Lgs 36/2023 Attività Allegato I.10	Soggetti	Aliquota
Programmazione della spesa per investimenti	RUP	5
	Collaboratori attività del RUP	1
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	RUP	3
	Collaboratori attività del RUP	1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	RUP	2
	Progettista	5
	Collaboratori del Progettista	4
	Collaboratori attività del RUP	1
Redazione del progetto esecutivo	RUP	2
	Progettista	5
	Collaboratori del Progettista	2
	Collaboratori attività del RUP	1
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	RUP	2
	Progettista	3
	Collaboratori del Progettista	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	RUP	2
	Verificatore del progetto	5
Predisposizione dei documenti di gara	RUP	5
	Collaboratori attività del RUP	1
	Ufficio Appalti	10

Direzione dei lavori	RUP	2
	Direttore dei lavori	14
	Ufficio di DL	4
	Collaboratori attività del RUP	1
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	RUP	3
	CSE	4
Collaudo /Regolare esecuzione	RUP	2
	Collaudatore	4
	Collaboratori attività del RUP	1
Collaudo statico	RUP	2
	Collaudatore	2

3. Per “**Collaboratori del Progettista**” si intendono gli addetti per il supporto nella stesura dei progetti.
4. Per “**collaboratori attività del RUP**” si intendono gli addetti per il supporto alla gestione dell'intervento.
5. Per “**Ufficio Appalti**” si intende riferirsi al personale dell'Ufficio Appalti.
6. Per “**Ufficio di Direzione Lavori**” si intendono direttore/i operativo e ispettore/i di cantiere.
7. Qualora le attività dei collaboratori del RUP, del progettista o dell'ufficio di direzione vengano svolte direttamente dal RUP, dal progettista o dal DL, le corrispondenti aliquote verranno riconosciute e sommate alle aliquote stabilite per le funzioni di RUP, di progettista o di DL.
8. Nel caso in cui nell'ambito della procedura talune attività siano affidate all'esterno a professionisti e/o altri soggetti, la quota corrispondente non può essere ridistribuita al personale che collabora alle altre attività previste dal Regolamento, ma confluisce nella quota disciplinata dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 13 - Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 comma 2 del Codice della misura incentivante è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo a base di gara (>20.000,00 euro)		
<i>da euro</i>	<i>a euro</i>	aliquota
-	1.000.000,00	2,00%
1.000.000,01	3.000.000,00	1,80%
3.000.000,01	10.000.000,00	1,50%
>10.000.000,01		1,00%

4. La percentuale massima della misura incentivante è pari a quella indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice per le procedure di lavori e servizi finanziati con fondi PNRR-PNC-PINQUA - PPP o altri fondi aventi natura non ordinaria e non previsti alla data odierna.

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e/o forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche e amministrative relative ad acquisti di servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Contratti di Servizi e/o Forniture		
Art. 45 c. 1 D.Lgs 36/2023 Attività Allegato I.10	Soggetti	Aliquota
Programmazione della spesa per investimenti	RUP	5
	Collaboratori attività del RUP	2
Redazione del progetto di servizio	RUP	7
	Progettista	9
	Collaboratori del Progettista	5
	Collaboratori attività del RUP	1
Predisposizione dei documenti di gara	RUP	5
	Ufficio Appalti	13
	Collaboratori attività del RUP	1
Direzione di esecuzione del contratto	RUP	10
	DEC	15
	Ufficio di DEC	6

	Collaboratori attività del RUP	6
Verifica di conformità/CRE	RUP	5
	DEC	5
	Ufficio di DEC	3
	Collaboratori attività del RUP	2

2. Per “**Collaboratori del Progettista**” si intendono gli addetti per il supporto nella stesura dei progetti.
3. Per “**Collaboratori attività del RUP**” si intendono gli addetti per il supporto alla gestione del servizio o della fornitura.
4. Per “**Ufficio Appalti**” si intende riferirsi al personale dell’Ufficio Appalti.
5. Qualora le attività dei collaboratori del RUP, del progettista o dell’ufficio di DEC vengano svolte direttamente dal RUP, dal progettista o dal DEC, le corrispondenti aliquote verranno riconosciute e sommate alle aliquote stabilite per le funzioni di RUP, di progettista o di DEC.
6. Nel caso in cui nell’ambito della procedura talune attività siano affidate all’esterno a professionisti e/o altri soggetti, la quota corrispondente non può essere redistribuita al personale che collabora alle altre attività previste dal Regolamento, ma confluisce nella quota disciplinata nell’art. 8 del presente Regolamento.

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro per i progetti del PNRR e lavori e servizi affidati in concessione e partenariato pubblico/privato (PPP)

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche e tecnico-amministrative relative a lavori finanziati con fondi del PNRR/PNC e lavori e servizi affidati in concessione e partenariato pubblico/privato (PPP) sono attribuiti fra i diversi componenti del **gruppo di lavoro**, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. Le funzioni svolte dal personale dirigenziale attengono principalmente, ma non esclusivamente, alle fasi di:
 - a Predisposizione e monitoraggio della programmazione;
 - b Monitoraggio dell’andamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma;

- c Verifica e rendicontazione del finanziamento PNRR/PNC secondo i regolamenti comunitari;
- d Attività di rendicontazione e monitoraggio con il programma regionale B.O.L. per gli interventi di cui al PNC e compilazione delle schede da caricare sul Regis per l'intervento finanziato dal PINQUA;
- e Riprogrammazione delle attività in caso di riassetto delle somme fuori dal QTE (ad esempio in caso di adeguamento prezzi);
- f Supervisione di ogni fase ai fini della corretta gestione dei possibili contenziosi anche non giudiziari;
- g Gestione degli audit regionali e comunitari.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche-amministrative relative ai lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica/amministrativa	Soggetti	Aliquota
Programmazione della spesa per investimenti	Ufficio del RUP di fase per il coordinamento della programmazione	2%
	RUP di fase	13%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Verifica del progetto	Verificatore del progetto formalmente incaricato	1%
Validazione del progetto	RUP	5%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Predisposizione dei documenti e gestione procedura di affidamento	Ufficio del RUP di fase per il coordinamento della fase di predisposizione dei documenti e gestione procedura di affidamento	3%
	RUP di fase	7%
	Ufficio Appalti: predisposizione atti	10%
Alta Sorveglianza/Direzione dei lavori	Ufficio del Direttore lavori per il coordinamento della fase esecutiva	7%
	Direttore Lavori	15%
	RUP	15%
	Collaboratori attività del RUP	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore della sicurezza in esecuzione	1%
	RUP	8%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudatore	2%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Totale		100%

4. Qualora le attività dei collaboratori del RUP o dell'ufficio di direzione vengano svolte direttamente dal RUP o dal DL, le corrispondenti aliquote verranno riconosciute e sommate alle aliquote stabilite per le funzioni di RUP o di DL.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche-amministrative relative ad acquisti di servizi e di forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica/amministrativa	Soggetti	Aliquota
Programmazione della spesa per gli investimenti	Ufficio del RUP per il coordinamento della programmazione	10%
	RUP	7%
	Collaboratori attività del RUP	6%
Predisposizione dei documenti e gestione procedura di affidamento del servizio/fornitura	Ufficio del RUP per il coordinamento della fase di predisposizione dei documenti e gestione procedura di affidamento	4%
	RUP	6%
	Collaboratori attività del RUP	1%
	Ufficio Appalti	15%
Direzione dell'esecuzione del contratto	Ufficio di DEC per il coordinamento della fase esecutiva	10%
	DEC	22%
	RUP	5%
	Collaboratori attività del RUP	4%
Verifica di conformità/relazione finale del DEC e del RUP	DEC	4%
	RUP	5%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Totale		100%

Art. 16 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato"

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi (artt. 176 e successivi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.) e per le procedure di partenariato pubblico privato (art. 193 e successivi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.), di importo superiore a **150.000 euro**.

2. Le somme sono calcolate sull'importo a base di gara e possono essere poste a carico del soggetto aggiudicatario e inserite nel quadro economico dell'opera o del servizio, e calcolate sulla base della tabella di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo si fa riferimento a quanto stabilito nel presente Regolamento per i lavori, servizi e forniture.
4. Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dal Codice (criterio di prevalenza economica).

Art. 17 - Principi in materia di valutazione

1. Il RUP predispose la scheda riepilogativa delle attività svolte con indicazione delle quote assegnate e dell'importo dell'incentivo proposto per la liquidazione.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo il Dirigente verifica:
 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - la competenza e la professionalità dimostrate;
 - la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. Il personale che violi obblighi posti a proprio carico dalla normativa vigente o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza è escluso dall'incentivazione.

Art. 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota percentuale come determinata nella tabella sotto riportata.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al

collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della Direzione dell'Esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

tipologia incremento	misura dell'incremento	riduzione incentivo
tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20 - Incarichi svolti dal personale di altre stazioni appaltanti

- Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre di affidare le funzioni incentivate ai sensi del presente Regolamento al personale di altre Stazioni Appaltanti, previo espletamento di una procedura per manifestazione d'interesse.
- I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore dell'Azienda dal personale di altre Stazioni Appaltanti trovano copertura secondo le modalità previste nel presente Regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni per essere corrisposti al personale stesso.

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente dell'Area a cui l'intervento afferisce, di intesa con il RUP e sentiti i Dirigenti delle aree di appartenenza del personale incaricato.
2. Il Dirigente a cui l'intervento afferisce accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede all'uopo predisposte dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 11 del presente Regolamento.
3. La liquidazione avviene per fasi ed entro i termini temporali di seguito riportati:
 - a) entro 60 gg. dalla stipula del contratto d'appalto;
 - b) entro 60 gg. dall'emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione / verifica di conformità.
4. Qualora la procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture andasse deserta e l'azienda non intendesse più procedere con una nuova procedura di appalto, entro 90 gg. dalla determinazione del Direttore Generale di presa d'atto verranno liquidati gli incentivi maturati per le attività di:
 - Programmazione della spesa per investimenti
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - Redazione del progetto esecutivo / Redazione del progetto di servizio
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - Predisposizione dei documenti di gara;
5. Il pagamento dei compensi avviene entro 60 gg. dalla trasmissione della determinazione di liquidazione dell'incentivo del Direttore Generale all'Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di natura retributiva conseguenti.
6. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture superiori all'anno, le fasi di Direzione dei lavori/Direzione per l'esecuzione del contratto e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione verranno erogate in acconti proporzionali all'avanzamento dei contratti.
7. È inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso o in genere del gruppo di lavoro.

Art. 22 - Controlli

1. Gli atti di liquidazione dell'incentivo sono soggetti ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, secondo le disposizioni del relativo regolamento e di quanto previsto dalle misure di prevenzione del rischio corruzione.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento si applica comunque a tutte le procedure con determina del Direttore Generale di approvazione del progetto indizione della procedura di appalto con data dal 01/07/2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs 36/2023), anche per prestazioni già eseguite in assenza di Regolamento, purché i relativi stanziamenti siano stati accantonati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti per l'Azienda.
4. La modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare.